



Allegato "A" all'atto raccolta n.

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

La società è denominata "**TARGASYS S.R.L.**", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 - Sede

La società ha sede nel Comune di Roma e sede secondaria nel Comune di Milano.

Articolo 3 - Oggetto

La società ha per oggetto in Italia ed all'estero, anche a mezzo di società od enti di partecipazione, l'esercizio delle attività di:

- progettazione, realizzazione e commercializzazione di servizi rivolti alle case costruttrici di veicoli e/o importatrici di veicoli, così come a compagnie di assicurazione e società di noleggio di veicoli, alle loro reti distributive ed assistenziali ed ai loro clienti attuali e potenziali, ed in particolare:

l'organizzazione, il coordinamento e la prestazione di servizi di assistenza relativi alla mobilità, e segnatamente quelli riguardanti l'assistenza ai veicoli, all'abitazione ed alla persona, in collaborazione con le competenti Autorità ed Enti; l'organizzazione e l'esercizio di centrali, di reti operative o di attività comunque connesse e/o conseguenti, inclusa l'attività di promozione telefonica e/o telematica per lo svolgimento di prestazioni e servizi di qualunque tipo, ad uso proprio e di terzi committenti;

la vendita anche per corrispondenza di beni e servizi direttamente connessi con le vendite di prodotti del settore veicolistico;

le vendite e le ricerche di mercato mediante l'utilizzo di qualsiasi forma di comunicazione telematica, televisiva, telefonica e di supporti audiovisivi (telemarketing e teleselling);

la promozione e la gestione di programmi di fidelizzazione di clienti;

la produzione e la stampa di comunicazioni commerciali e relativi indirizzi (mailing);

i servizi di magazzinaggio, confezionamento e spedizione di stampati, pacchi, oggetti promozionali e materiali in genere;

la prestazione di servizi di pianificazione, organizzazione aziendale e sistemi informativi sia sotto il profilo dei contenuti sia per quanto riguarda le modalità operative;

la consulenza tecnica, organizzativa e formativa correlata ai servizi resi;

il procacciamento d'affari per la promozione di



contratti di vendita di beni e servizi connessi al settore veicolistico;

- prestazione di servizi a supporto della mobilità, quali ad esempio il soccorso stradale, la riparazione e la revisione di veicoli ed il loro noleggio;

- prestazione di servizi di verifica, controllo e autorizzazione su interventi di officine e carrozzerie, anche in ambito assicurativo per conto di Compagnie di Assicurazione;

- gestione di reti di carrozzerie e officine convenzionate per servizi di riparazione e manutenzione anche in ambito assicurativo per conto di Compagnie di Assicurazione; gestione di reti peritali e servizi in genere per il mondo assicurativo;

- l'attività di commercio all'ingrosso, anche in via telematica, di mezzi di soccorso, ricambi ed accessori per veicoli a motore, di ogni altro bene e componenti utilizzato nell'esecuzione dell'attività di manutenzione di tali veicoli e di gestione di officine di assistenza e riparazione meccanica e di carrozzeria, e di ogni altro prodotto collegato o complementare nonchè l'attività di intermediazione, agenzia o distribuzione in tale commercio

- agenzia di assicurazioni con la possibilità di assumere mandati di agenzia o subagenzia con Compagnie di Assicurazione.

La società potrà altresì svolgere - strumentalmente al raggiungimento dell'oggetto sociale - attività di acquisto di beni e servizi, così come attività relativa a servizi tecnologici in favore di imprese e società. Inoltre, la società potrà svolgere, per conto di terzi, attività di raccolta ed elaborazione di dati, documentazione ed informazioni relativi alla soddisfazione della clientela.

La società può inoltre compiere le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi in quanto strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale.

Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo 4 - Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2100.

Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 4.322.040 (quattromilionitrecentoventidueemilaquaranta) e può essere aumentato mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso



soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.

Articolo 6 - Trasferimento partecipazioni e diritti

Le partecipazioni ed i diritti di opzione sono liberamente trasferibili tra i soci ovvero, nel caso di persona giuridica, a società controllanti le società socie, a società controllate dalla medesima società socie, o soggette al controllo delle stesse società che controllano le società socie.

Per il trasferimento a soggetti diversi dai predetti delle partecipazioni o dei diritti di opzione spetta agli altri soci il diritto di prelazione pro quota a parità di prezzo e condizioni. A tale scopo il socio alienante dovrà comunicare mediante raccomandata a.r. al presidente del consiglio di amministrazione l'intenzione di vendere la partecipazione o i diritti di opzione, il prezzo, le modalità e le condizioni tutte della vendita, nonché l'acquirente designato. Il presidente del consiglio di amministrazione dovrà darne comunicazione mediante raccomandata a.r. a tutti gli altri soci entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Gli altri soci dovranno esercitare il diritto di prelazione spettante entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte del presidente del consiglio di amministrazione, comunicando allo stesso mediante lettera raccomandata a.r. l'intenzione di avvalersi per la quota spettante del diritto di prelazione alle condizioni offerte. I soci dovranno inoltre indicare se intendono avvalersi del diritto di accrescimento sulla partecipazione o sui diritti di opzione non optati.

Il diritto di prelazione in oggetto dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione (e non parte della stessa) e per tutti i diritti di opzione (e non parte degli stessi) offerti in prelazione: pertanto, qualora uno degli aventi diritto non eserciti il diritto di prelazione, gli altri soci dovranno esercitarlo pro quota anche sull'intera partecipazione o su tutti i diritti di opzione rimasti inoptati di spettanza del rinunciante, il tutto nel termine fissato per l'esercizio del diritto di prelazione stesso, altrimenti la partecipazione ed i diritti di opzione offerti in prelazione saranno liberamente trasferibili.

Trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente del consiglio di amministrazione senza che sia stato esercitato il diritto di prelazione, la partecipazione e i diritti di opzione sono cedibili all'acquirente designato, a parità di prezzo e condizioni o ad un prezzo e a condizioni più onerosi di quelli indicati nell'offerta.

Le partecipazioni non potranno essere sottoposte a vincoli di qualsiasi natura se non previo consenso del consiglio di amministrazione, al quale spetterà altresì di designare il terzo acquirente nell'ipotesi di cui all'art. 2471, 3° comma codice civile.



Nessun trasferimento operato e nessun vincolo apposto in violazione del presente articolo avrà effetto nei confronti della società, né potrà ottenersene l'annotazione sui libri sociali.

Articolo 7 - Decisioni dei soci

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina, salvo quanto previsto all'articolo 11 del presente statuto, degli amministratori;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

I soci inoltre decidono sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione e su quant'altro ad essi riservato dalla legge.

Nei casi consentiti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, come previsto dall'art. 2479, comma 3, c.c. In tal caso uno degli amministratori comunica a tutti i soci ed a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni, entro il quale il socio deve far pervenire presso la sede sociale una dichiarazione sottoscritta da cui risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il proprio consenso alla stessa.

Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti oltre la metà del capitale sociale.

Dovrà essere redatto apposito verbale, inserito nel libro delle decisioni dei soci, da cui deve risultare l'argomento oggetto di decisione, le risultanze della decisione, l'indicazione dei soci favorevoli, contrari o astenuti e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro decisione. Copia di tale verbale deve essere trasmessa a tutti i soci.

Articolo 8 - Convocazione assemblea

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione, anche fuori della sede sociale purché in Italia, mediante avviso scritto con prova di ricevimento recapitato almeno cinque giorni prima dell'adunanza ai soci iscritti nel libro dei soci al rispettivo domicilio ovvero, se da loro a tal fine comunicati, al numero di utenza telefax o all'indirizzo di posta elettronica.



Nel predetto avviso può essere prevista una eventuale seconda convocazione.

In ogni caso la deliberazione s'intende adottata quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tale termine, nei casi consentiti dalla legge, può essere elevato a centottanta giorni.

L'assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati con mezzi di telecomunicazione nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In tale evenienza:

- sono indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono trovarsi, e la riunione si considera tenuta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;

- il presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, deve poter verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento ed accertare i risultati delle votazioni;

- il soggetto verbalizzante deve poter percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- gli intervenuti devono poter partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 9 - Quorum dell'assemblea

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale stesso mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta; per le modificazioni del presente statuto e per le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'articolo 3 del presente statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è necessario il voto favorevole di una maggioranza dei soci che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, ferme restando le particolari maggioranze nei casi espressamente previsti dalla legge.

Articolo 10 - Presidenza dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal vice presidente; in mancanza dei predetti l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti i quali inoltre designano il segreta-



rio della stessa.

Nell'ipotesi di assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione, la presidenza è assunta dalla persona designata dagli intervenuti.

Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente.

Articolo 11 - Organo amministrativo

La società è amministrata dal un consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.

Gli amministratori possono anche non essere soci e durano in carica per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con candidati scelti dalle liste di appartenenza dei cessati, qualora possibile, e con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora, per dimissioni od altre cause, cessi la maggioranza degli amministratori di nomina assembleare, l'intero consiglio si intenderà cessato e l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione dovrà essere convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Ai sensi del d.p.r. 251/2012, la nomina dell'organo di amministrazione deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. In ogni caso di sostituzione dei componenti dell'organo amministrativo venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Tali disposizioni trovano applicazione ai primi tre rinnovi del consiglio di amministrazione successivi all'entrata in vigore del regolamento approvato con d.p.r. 30 novembre 2015 n. 251 (pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013).

Articolo 12 - Poteri dell'organo amministrativo

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dall'articolo 7 del presente statuto alla competenza dei soci.

Articolo 13 - Cariche

Il consiglio di amministrazione, allorché non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina il presidente; può altresì nominare un vice presidente e un amministratore delegato, nonché attribuire altre particolari cariche.

Il consiglio può, nei limiti di legge, delegare ad un comitato esecutivo o ad uno o più dei suoi membri proprie attribuzioni.



Il consiglio può stabilire compensi per gli amministratori che siano investiti di particolari incarichi.

Il consiglio può inoltre nominare un segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi componenti.

Articolo 14 - Firma e rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della società spettano al presidente e, ove nominati, al vice presidente e all'amministratore delegato nell'ambito e per l'esercizio dei poteri loro conferiti ed inoltre, in via tra loro disgiunta, in giudizio nonché per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio e del comitato esecutivo, se nominato.

Articolo 15 - Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione deve essere convocato, in Italia ed in altri Paesi Europei, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi al domicilio di ciascuno degli amministratori in carica e dei sindaci effettivi a cura del presidente o del vice presidente o dell'amministratore delegato almeno cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di almeno un giorno.

Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o del vice presidente o dell'amministratore delegato, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più dei suoi componenti.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o dal vice presidente o dall'amministratore delegato o, in mancanza, dall'amministratore presente più anziano di età.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Art. 16 - Deliberazioni del consiglio

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Tuttavia, in deroga a quanto sopra, dovranno essere assunte alla presenza della totalità meno uno degli amministratori in carica ed all'unanimità degli amministratori presenti le deliberazioni che hanno per oggetto:

- atti di disposizione dei marchi della società e modifiche degli stessi;
- piani di sviluppo della società che richiedano un mutamento della natura delle attività della società e/o delle li-



nee di Business e/o impegni finanziari al di fuori di quelli richiesti da un normale trend di sviluppo;

- concessione di garanzie e fidejussioni a favore di terzi, eccedenti l'ordinaria amministrazione;
- atti di disposizione, attivi e passivi, di partecipazioni e/o di azienda e/o di rami d'azienda;
- compravendite immobiliari.

Delle deliberazioni del consiglio si fa constare con verbale firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Articolo 17 - Riunioni del comitato esecutivo

Alle riunioni del comitato esecutivo si applicano le disposizioni previste per le riunioni del consiglio di amministrazione.

Articolo 18 - Direttori generali

L'organo amministrativo, anche attraverso amministratori muniti di idonei poteri, può nominare uno o più direttori generali.

Articolo 19 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di società per azioni anche per quanto riguarda le competenze e i poteri.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del collegio sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo di convocazione, ove deve essere presente almeno un sindaco; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Ai sensi del d.p.r. 251/2012, la nomina dell'organo di controllo deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei suoi componenti. L'anzidetta quota si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Tali disposizioni trovano applicazione ai primi tre rinnovi dell'organo di controllo successivi all'entrata in vigore del regolamento approvato con d.p.r. 30 novembre 2015 n. 251 (pubblicato nella G.U. n. 23 del 28 gennaio 2013).

Art. 20 - Revisione legale dei conti

In mancanza di diversa decisione dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, se nominato. In ogni caso, l'assemblea dei soci potrà determinare se affidare la revisione legale dei conti della società al collegio sindacale, oppure in alternativa al revisore od alla società di revisione. Qualora il collegio sindacale eserciti la revisione legale dei conti, dovrà essere costituito da re-



visori legali iscritti nell'apposito registro. Qualora la società fosse tenuta alla redazione del bilancio consolidato, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un revisore o da una società di revisione.

Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 39/2010, l'assemblea dei soci, su proposta motivata dell'organo di controllo, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Articolo 21 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 22 - Ripartizione degli utili

Gli utili netti di esercizio, dedotto il 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, si ripartiscono tra i soci in proporzione alle partecipazioni, salvo diversa destinazione deliberata dai soci.

Articolo 23 - Recesso

Il socio può recedere dalla società nei casi stabiliti dalla legge.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima ovvero, se il fatto che lo legittima è diverso da una deliberazione, entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

I criteri di determinazione del valore delle partecipazioni e il procedimento di liquidazione sono regolati dalla legge.

Articolo 24 - Domicilio dei soci

Per domicilio di ogni socio nei rapporti con la società si intende quello risultante dal libro soci.

Articolo 25 - Carattere strumentale della società

Le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle altre disposizioni eventualmente incompatibili di cui al presente statuto.

A tutti gli effetti, la società è da considerarsi come società strumentale all'attività dell'ente pubblico non economico denominato "Automobile Club d'Italia - A.C.I.", con sede in Roma, via Marsala n. 8 (c.f. 00493410583), da quest'ultimo controllata, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c. e, pertanto, soggetta a tutte le limitazioni ed obblighi applicabili alle società strumentali previsti dalla legge e dalla giurisprudenza.

Nello svolgimento della sua attività, la società dovrà perseguire le finalità istituzionali di carattere pubblico del



suddetto ente pubblico "Automobile Club d'Italia - A.C.I.", nel rispetto dell'ordinamento amministrativo, della legge e dei principi di efficienza, economicità e trasparenza.

La società, nella sua attività e nel suo funzionamento, adotta e recepisce le regole contenute nel "Regolamento di governance delle società controllate da ACI" approvato dal consiglio generale dell'"Automobile Club d'Italia - A.C.I." in data 29 aprile 2010 e sue successive modifiche ed integrazioni, che definisce i principi di governo delle società controllate quali strumenti attraverso i quali l'ente realizza indirettamente le proprie finalità istituzionali.

La società adotterà e recepirà, inoltre, il regolamento di disciplina che assicura da parte dell'ente pubblico "Automobile Club d'Italia - A.C.I." il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

La composizione e la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dovranno uniformarsi e rispettare i principi e le norme di legge in materia di società partecipate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici.

Il consiglio di amministrazione potrà delegare parte delle sue attribuzioni nei limiti di cui all'art. 4 del d.l. 95/2012, e nel rispetto delle norme di legge e dei principi in materia di società partecipate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici.

La determinazione e la corresponsione dei compensi per i componenti gli organi sociali saranno effettuati nel rispetto delle norme di legge e dei principi in materia di società partecipate direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni o enti pubblici non economici.

Articolo 26 - Disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge.